

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE – Seduta del 13 luglio 2009, n. 740.

Piano nazionale di controllo di SALMONELLA ENTERITIDIS e TYPHIMURIUM nei polli da carne della specie GALLUS GALLUS - 2009/2011 — INDIRIZZI APPLICATIVI DEL PROGRAMMA.

LA GIUNTA REGIONALE (*omissis*)

VISTA la Legge Regionale dell'8 aprile 1997, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 19 marzo 2007;

PREMESSO che le infezioni da salmonella rappresentano una delle principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo, e gli alimenti di origine avicola, uova e ovoprodotti in particolare, vengono ascritti fra le principali cause di infezione e che tale programma ha l'obiettivo di ridurre la prevalenza di infezione da *S. Enteritidis* e *Typhimurium* nei gruppi di polli da carne all'1% nei tre anni di applicazione dal 2009 al 2011;

VISTA la Decisione n. 2007/782/CE della Commissione del 30 novembre 2006, che approva i programmi annuali e pluriennali ed il contributo finanziario della Comunità al fine dell'eradicazione, della lotta e della sorveglianza delle malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2008 e gli anni successivi;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 aprile 2006 n. 191, di recepimento della Direttiva n. 2003/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;

VISTO il Regolamento n. 2160/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione del 31 luglio 2006, che applica il Regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle galline ovaiole della specie *Gallus Gallus*;

VISTO il D.P.R. del 30 aprile 1996 n. 317, recante: "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva n. 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali";

VISTO il Decreto Legislativo del 29 luglio 2003 n. 267, recante: "Attuazione della Direttiva n. 1999/74/CE e della Direttiva n. 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento", e, in particolare, l'art. 4, comma 1, e l'Allegato "E", relativi alle modalità di registrazione degli allevamenti di galline ovaiole;

VISTA la Decisione n. 2008/815/CE del 28 ottobre 2008 che ha approvato il Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e *Typhimurium* nei polli da carne della specie *Gallus Gallus* per l'anno 2009/2011;

VISTO il Regolamento (CE) n. 646/2007 del 12 giugno 2007, che, tra l'altro, applica il Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di *Salmonella* Enteritidis e *Typhimurium* nei polli da carne e che prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (*autocontrollo*) e controlli ufficiali, da eseguirsi presso l'allevamento;

VISTA l'ordinanza del MINISTERO della Salute del 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni sulle misure di Polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse nei volatili da cortile;

VISTO il decreto del MINISTERO della Salute del 26 febbraio 2007, recante: "Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis, *Typhimurium*, *Hadar*, *Virchow* e *Infantis* nei gruppi di riproduttori della specie *Gallus Gallus*";

VISTO il documento redatto dal competente Servizio Veterinario Regionale, che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, con la LETTERA "A";

RILEVATO che i più recenti atti normativi a livello europeo sulla sicurezza alimentare (*Libro bianco, Regolamento n. 178/2002*) individuano nel controllo di filiera l'approccio più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l'uomo;

CONSIDERATO che le REGIONI e PROVINCE AUTONOME, nell'ambito delle proprie attività di programmazione e coordinamento, sono tenute a predisporre indirizzi per disciplinare l'attuazione degli interventi previsti nel Piano approvato con Decisione n. 2008/815/CE del 28 ottobre 2008, verificandone l'applicazione;

RITENUTO, di conseguenza, di dover emanare delle indicazioni aggiuntive ai criteri e alle modalità di applicazione del programma delineate nel suddetto Piano triennale, di cui alla Decisione n. 2008/815/CE;

TUTTO CIÒ PREMESSO, su proposta del Presidente della Giunta;

unanime delibera:

- DI APPROVARE, come di fatto approva la Direttiva allegata, quale parte integrante del presente atto, concernente: "Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e *S. Typhimurium* nei polli da carne della specie *Gallus Gallus* 2009/2011 - Indirizzi applicativi del programma";
- DI TRASMETTERLO al MINISTERO del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - DGSA - Ufficio II, ai Servizi Veterinari della A.S.Re.M. e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise;
- DI FAR PUBBLICARE il presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Molise*.

SEGUE ALLEGATO

Allegato "A"

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 740 del 13 luglio 2009



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA SALUTE E
ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
Servizio Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei polli da carne della specie *Gallus gallus*- 2009-2011 – Indirizzi applicativi del programma

1. INTRODUZIONE

La Decisione **2008/815/CE** del 28 ottobre 2008 ha approvato il Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei polli da carne della specie *Gallus gallus* per l'anno 2009-2011. Il programma rende obbligatorio su tutto il territorio nazionale l'esecuzione di uno specifico piano di controllo di *S. Enteritidis* e *S. Typhimurium* nei boiler, di seguito denominato Piano, secondo i criteri e le modalità delineati nella nota Ministeriale n. 24905 del 18/12/2008.

Il Piano ha durata triennale, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, e la presente Circolare ha lo scopo, nell'ambito dell'attività di programmazione e coordinamento regionale, di dare indicazioni aggiuntive ed integrative per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano e verificarne l'applicazione.

2. FINALITÀ

La finalità del Piano 2008/2010 è la tutela della sanità pubblica. Il Piano si propone di ridurre nel territorio nazionale la prevalenza dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium **nei gruppi di polli da carne (broiler)**. In accordo a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 646/2007 questo programma ha l'obiettivo di ridurre la prevalenza di infezione da *S. Enteritidis* e Typhimurium nei gruppi di polli da carne all'1% nei tre anni di applicazione dal 2009 al 2011. Il programma si basa sullo schema di monitoraggio stabilito dal Regolamento (CE) 646/2007, che prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali, da eseguirsi presso l'allevamento. Le misure di controllo previste sono: l'ottimizzazione delle misure di biosicurezza a seguito di una accurata indagine epidemiologica.

Il numero di allevamenti presenti nella Regione Molise presenti in BDN (aggiornati al 31 ottobre 2008) è di 185.



3. OBIETTIVI RILEVANTI PER IL TRIENNIO 2009/2011

Le infezioni da salmonella rappresentano in Italia, come negli altri Paesi industrializzati, una delle principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo, e gli alimenti di origine avicola, uova e ovoprodotti in particolare, vengono ascritti fra le principali cause di infezione. Pertanto a livello europeo, in accordo con i principi della nuova normativa in materia di Sicurezza alimentare (Regolamenti del pacchetto Igiene), si è individuato nel controllo di filiera l'approccio più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l'uomo, e nella produzione primaria un punto cardine per la sorveglianza e il controllo.

L'obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei gruppi di polli da carne della specie *Gallus gallus* in accordo a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 646/2007 deve essere una riduzione percentuale massima di gruppi positivi all'1% entro il 31 dicembre del 2011.

Le misure di controllo previste sono:

- il campionamento,
- l'ottimizzazione delle misure di biosicurezza

L'uso di antibiotici **per il controllo delle salmonelle nel pollame** è vietato ma può essere consentito in deroga e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente e sotto la

supervisione del Centro di Riferimento Nazionale per le Salmonellosi in circostanze eccezionali come riportato nel Regolamento (CE) 1177/2006 art. 2.

4. AUTORITÀ COMPETENTE E LABORATORIO DI RIFERIMENTO

Il Ministero della Salute è l'Autorità centrale Responsabile del controllo e del coordinamento del piano di controllo sanitario. La Regione Molise verifica l'andamento del Piano e i Servizi veterinari della Asrem sono responsabili dell'applicazione del programma.

Il D.M. 4 ottobre 1999 individua, come laboratorio nazionale di riferimento per le Salmonellosi, l'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

Le indagini di laboratorio condotte nell'ambito dei controlli ufficiali sono eseguite dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise (IZSAM), accreditato secondo la norma ISO 17025. Il *Regolamento (CE) 2160/2003* prevede che anche i laboratori privati che eseguono le analisi nell'ambito dei piani di autocontrollo devono essere accreditati.

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Regolamento (CE) n° 2160/2003** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri zoonotici specifici presenti negli alimenti;
- **Direttiva 2003/99/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della Decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la Direttiva 92/117/CEE del Consiglio;
- **Decisione 2006/965/CE** del Consiglio del 19 novembre 2006, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario;
- **Decisione 90/638/CEE** del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali;
- **Decisione 2004/450/CE** della Commissione, del 24 aprile 2004, che stabilisce requisiti uniformi per il contenuto delle domande di finanziamenti comunitari destinati a programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie animali;
- **Decisione 2005/636/CE** del 1 settembre 2005 relativa ad un contributo finanziario della Comunità per un'indagine di riferimento sulla diffusione della *Salmonella* spp. fra gli esemplari da carne di *Gallus gallus* da realizzare negli Stati membri;
- **Regolamento (CE) 646/2007** del 12 giugno 2007 che applica il Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di salmonella Enteritidis e Typhimurium nei polli da carne e che abroga il Regolamento (CE) 1091/2005;
- **Regolamento (CE) n° 1177/2006**, del 1 agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame;
- **Decisione 2008/815/CE** recante approvazione di alcuni programmi nazionali di lotta contro la salmonella nei polli da carne della specie *Gallus gallus*;
- **Decreto Legislativo n° 191** del 4 aprile 2006 che attua la direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
- **DM 4 novembre 1999**, Centri di referenza nazionali nel settore veterinario;
- **Ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005** e successive modifiche ed integrazioni sulle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse nei volatili da cortile;
- **Decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2007** : Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei gruppi di riproduttori della specie *Gallus gallus*;
- **Regolamento CE n° 183/2005**, del 12 gennaio 2005, che definisce i requisiti per l'igiene dei mangimi;
- **Piano Nazionale 2008** di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali (PNAA 2008) e successivi aggiornamenti



6. INDENNITÀ DI ABBATTIMENTO

Per gli animali abbattuti e distrutti da parte del Servizio veterinario ufficiale nell'ambito di applicazione del piano a partire dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2010 è concessa al proprietario o al soccidario un'indennità calcolata secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

Per avere diritto all'indennità di cui al comma 1, deve essere stato effettuato un campione ufficiale, secondo le modalità di cui all'allegato I del D.M. 2 febbraio 2008.

7. NORME E MISURE DI BIOSICUREZZA

Negli allevamenti delle specie animali sensibili i Servizi veterinari, **con cadenza semestrale**, devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dall'Ordinanza del Ministero della salute del 26 agosto 2005 e le successive modifiche ed integrazioni.

Nell'ambito dello svolgimento del Piano i Servizi Veterinari verificheranno l'effettiva consistenza di tutti gli allevamenti industriali presenti sul territorio molisano. Gli stessi Servizi provvederanno ad aggiornare l'anagrafe degli allevamenti avicoli in BDN (apertura e chiusura, georeferenziazione, variazione della ragione sociale, n. di capannoni e n. di capi) e inserire quelli eventualmente ancora non iscritti.

Le istruzioni inerenti la verifica dei requisiti strutturali degli allevamenti, le norme di conduzione dell'allevamento, le operazioni di pulizia e disinfezioni previste alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo, lo stoccaggio degli animali morti, la gestione delle lettiere sono riportate nel Piano Nazionale.

Il Servizio veterinario dell'ASREM, nell'ambito dell'attività di controllo e vigilanza, è incaricato della verifica della sussistenza dei requisiti strutturali e dell'applicazione delle norme gestionali sopradescritte.

8. PIANO DI AUTOCONTROLLO

Il proprietario dello stabilimento dovrà redigere il proprio piano di autocontrollo aziendale (allegato 1 Linee guida Piano di autocontrollo), che dovrà contenere indicazioni almeno in merito a:

- dati anagrafici dell'azienda, veterinario responsabile del piano di autocontrollo;
- struttura e descrizione dell'allevamento;
- applicazione delle misure di biosicurezza;
- piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp.;
- indicazione del laboratorio accreditato che esegue le analisi e indicazione dei metodi utilizzati;
- gestione delle positività.

Il piano di autocontrollo deve essere presentato alla ASREM – servizio Veterinario competente per territorio che provvederà alla sua approvazione previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni; copia del piano di autocontrollo dovrà essere conservata dallo stesso Servizio Veterinario.

La mancanza di un piano di autocontrollo approvato comporterà l'impossibilità di richiedere l'accreditamento.

Inoltre nel piano di autocontrollo dovrà essere chiaramente riportato che sarà cura del proprietario dello stabilimento trasmettere all'Autorità territorialmente competente tutti gli esiti dei campionamenti effettuati, a tal fine gli esiti dovranno essere trasmessi insieme alla scheda accompagnatoria predisposta ai fini del presente Piano (vedi anche capitolo risultati e reportistica).

9. OGGETTO DEL CAMPIONAMENTO

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di polli da carne della specie *Gallus gallus* così come previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CE) 2160/2003. **Devono essere inclusi tutti gli allevamenti con più di 250 capi.**

Monitoraggio nei gruppi di polli da carne

9.1 Frequenza e modalità di campionamento

I gruppi di polli da carne devono essere sottoposti a campionamento sia nell'ambito del piano di autocontrollo aziendale sia dai Servizi Veterinari competenti nell'ambito dell'attività ufficiale.

9.2 Campionamento in autocontrollo

Il campionamento in autocontrollo dovrà essere effettuato in tutti i gruppi entro tre settimane dalla data di macellazione prevista.

Tuttavia in deroga il campionamento in autocontrollo può essere effettuato **almeno** in un gruppo per ciclo negli allevamenti con più gruppi contemporaneamente presenti e comunque dopo approvazione da parte dell'Autorità competente nel caso in cui:

- (a) venga applicato il tutto pieno/tutto vuoto di allevamento
- (b) le modalità di gestione siano comuni a tutti i gruppi
- (c) vengano distribuiti medesimo mangime e acqua agli animali
- (d) nel corso di un anno e per almeno 6 cicli, il campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp. è stato effettuato su tutti i gruppi e almeno per un ciclo tutti i gruppi sono stati campionati dall'Autorità competente e tutti i campioni sono risultati negativi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium*.

Al fine di ottemperare a quanto descritto nel punto "d" il proprietario dell'azienda dovrà richiedere all'Autorità competente che vengano effettuati i campionamenti previsti; tali campionamenti dovranno comunque avvenire entro tre settimane dalla data di macellazione prevista.

Per ottenere tale deroga il proprietario dell'azienda deve fornire all'Autorità competente documentazione comprovante quanto richiesto nei punti da "a" a "d". L'Autorità competente entro 1 mese da quando ha ricevuto tale documentazione deve provvedere ad approvare o meno la richiesta. In caso di mancata approvazione l'Autorità competente dovrà fornire un documento dove le ragioni di tale decisione vengano chiaramente riportate.

9.3 Campionamento ufficiale

Il campionamento ufficiale dovrà avvenire almeno:

- (a) in un gruppo per anno per azienda in tutte le aziende con più di 5000 capi;
- (b) in tutti i casi in cui l'Autorità competente lo consideri opportuno
- (c) in caso di conferma a seguito di positività per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* in autocontrollo
- (d) nel caso in cui il proprietario dell'azienda ne abbia fatto richiesta in accordo a quanto previsto dal punto "d" del paragrafo 2.1.1;
- (e) per acquisizione accreditamento in aziende con meno di 5000 capi, su richiesta del proprietario dell'azienda;
- (f) per riacquisizione accreditamento precedentemente revocato

Un campionamento ufficiale può sostituire un campionamento in autocontrollo.

Il Protocollo di campionamento, il trasporto e preparazione dei campioni, i metodi di indagine, la Sierotipizzazione, fagotipizzazione e analisi del profilo di antibioticoresistenza sono riportati nel Piano Nazionale.

10. Scheda di accompagnamento dei campioni

La scheda di accompagnamento dei campioni, da compilare al momento del prelievo nell'ambito del piano in oggetto, è disponibile sul sito delle zoonosi dell'IZSAM – Sistemi informativi (<http://zoonosi.izs.it>) nella sezione "Piani nazionali Salmonellosi".

Tale scheda, inoltre, è disponibile nel Sistema della BDN ed è possibile stamparla, accedendo al menù STAMPE, con la parte anagrafica dell'allevamento precompilata ed è questa la scheda che dovrà essere utilizzata al fine di evitare errori.

11. FLUSSI INFORMATIVI

L'IZSAM comunica tempestivamente alla ASREM – Zona competente per territorio, alla Regione nonché al Ministero della Salute – D.G.S.A e F.V. – Ufficio II, gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio da essi effettuati nel corso dell'espletamento delle attività del piano.

Per facilitare la raccolta delle informazioni è stata elaborata una scheda raccolta dati (**allegato A**) che dovrà essere compilata a cura del veterinario prelevatore al momento del campionamento ufficiale e conservata unitamente all'esito dell'indagine di laboratorio (anche in caso di esito negativo).

11.1 Notifica della malattia della ASREM

L'isolamento di *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* dovrà essere notificato via fax direttamente al Servizio veterinario regionale tramite **l'allegato B**. Inoltre dovranno essere inviati al Servizio veterinario regionale e al Centro di riferimento nazionale per le salmonellosi gli esiti delle indagini epidemiologiche svolte e una relazione sintetica relativa alle misure sanitarie messe in atto in caso di isolamento di *S. Enteritidis*, *S. Typhimurium*.

I dati relativi agli isolamenti di altri sierotipi devono essere trasmessi da parte della ASREM competente per territorio ogni tre mesi al Servizio Veterinario Regionale e al Centro di riferimento nazionale per le salmonellosi.

12 Misure da intraprendere in caso di riscontro positivo

Qualora, a seguito di un campionamento ufficiale, venga isolata in un gruppo di polli da carne una salmonella non appartenente ai sierotipi *S. Enteritidis* e *S. Typhimurium*, il Servizio Veterinario di competenza deve condurre un'indagine epidemiologica.

Nel caso in cui venga accertata la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* devono essere applicate le seguenti misure:

12.2.1) se riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*, a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, il proprietario dello stabilimento o il veterinario aziendale, deve dare immediata comunicazione al Servizio Veterinario. Dopo la notifica il Servizio Veterinario deve applicare senza indugi i controlli necessari per confermare l'isolamento.

Al fine di dare la possibilità all'azienda di rispettare la data prevista di macellazione sarà cura del proprietario dello stabilimento eseguire i campioni in autocontrollo in tempo utile affinché in caso di positività l'Autorità competente possa svolgere il campionamento di conferma.

Sarà altresì cura del proprietario dello stabilimento notificare le positività senza indugi al fine di consentire all'Autorità competente di programmare il campionamento di conferma in tempi brevi;

12.2.2) se è confermata la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*, gli animali devono essere posti sotto vincolo sanitario e macellati mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonelle. Tutta la carne ottenuta dal gruppo positivo deve essere trattata termicamente prima di ulteriori trasformazioni. Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando l'intenzione di inviarli alla macellazione.

In seguito alla conferma di positività il Servizio Veterinario, in collaborazione con il proprietario dello stabilimento e del veterinario aziendale, deve eseguire immediatamente un'accurata indagine epidemiologica.

Opportune misure sanitarie devono essere applicate senza indugi in allevamento al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione ed, eventualmente, ulteriori misure dovranno essere applicate sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica.

A seguito dei risultati dell'indagine epidemiologica i Servizi Veterinari potranno decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

12.1 Indagine epidemiologica

L'indagine epidemiologica dovrà essere effettuata seguendo le linee guida elaborate dal Ministero con la collaborazione del Centro Nazionale di Riferenza per le Salmonellosi.

Durante l'indagine potranno essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle.

Inoltre il Ministero provvederà ad organizzare dei corsi di formazione, su richiesta dei Servizi Veterinari, e qualora lo ritenga appropriato, al fine di garantire che l'indagine epidemiologica e le misure sanitarie adottate a seguito dell'indagine stessa siano considerate efficaci e uniformi sul territorio nazionale.

12.2 Macellazione dei gruppi infetti

Gli animali dei gruppi risultati positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* devono essere inviati al macello in vincolo sanitario. Il veterinario ufficiale dispone che la macellazione degli animali infetti avvenga a fine giornata di macellazione in modo da consentire la corretta separazione tra partite, inoltre devono essere adottate misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.

Le manipolazioni/trasformazioni cui viene sottoposta la carne cruda dovrà avvenire in modo tale da evitare il rischio di diffusione di salmonella. Inoltre tutta la carne ottenuta da gruppi positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* deve essere trattata termicamente prima di ulteriori trasformazioni.

12.3 Disinfezioni degli ambienti

I capannoni presso i quali erano stabulati gli animali positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, effettuate sotto controllo ufficiale. L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale da effettuarsi prima dell'immissione dei nuovi gruppi.

13 Qualifiche sanitarie ufficiali delle aziende

Un allevamento è accreditato se è stato sottoposto ad un controllo ufficiale con le modalità previste dal presente programma e se tale controllo ha dato esito negativo. Devono inoltre essere garantiti i campionamenti in autocontrollo con le modalità descritte.

L'accreditamento è mantenuto fino a che ulteriori controlli non facciano sospettare la presenza di salmonella in allevamento e a condizione che il veterinario ufficiale constati che nell'allevamento sono presenti i requisiti strutturali minimi.

L'accreditamento sarà revocato, e il gruppo positivo verrà inviato alla macellazione in vincolo sanitario, nel caso in cui a seguito di campionamento ufficiale si identifichi una positività per *Salmonella* Enteritidis e/o Typhimurium.

L'allevamento riacquisterà l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale negativo effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda.



14. Risultati e Verifica del Piano

I risultati del piano ed ogni altra informazione rilevante andranno ad implementare le informazioni nell'ambito dell'attività prevista dalla Direttiva 2003/99/CE. A tal fine è necessario che la documentazione allegata al Piano venga scrupolosamente compilata. Le schede di accompagnamento dei campioni saranno disponibili a partire dal mese di Gennaio 2009 sul sito delle zoonosi all'indirizzo www.zoonosi.izs.it, nell'ambito dei documenti del "Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei polli da carne della specie *Gallus gallus* 2009-2011".

Il Servizio veterinario Regionale identifica e autorizza i referenti territoriali del servizio veterinario ASREM responsabili della validazione dei dati presenti nel data base nazionale, sia relativamente ai campionamenti ufficiali sia per quelli eseguiti in regime di autocontrollo.

Al fine di verificare l'andamento del piano ed il raggiungimento dell'obiettivo comunitario i dati relativi alle indagini e il numero dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari della ASREM devono essere comunicati mediante una relazione sintetica e attraverso la compilazione di una tabella (**Allegato C**) da trasmettere al Servizio Veterinario Regionale entro il **28 febbraio dell'anno successivo** all'anno di applicazione del presente piano con riferimento all'attività svolta al 31 dicembre.

I Responsabili in indirizzo sono invitati, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, alla osservanza delle succitate disposizioni.

Il Responsabile dell'Ufficio Sanità Animale

Dr. Pasquale PIZZUTO

Il Responsabile del Servizio

Dr. Mauro Di MUZIO

ALLEGATO A

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA SALUTE E
ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
Servizio Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare

**Dati da trasmettere alla Direzione Generale della Sanità Animale
e del farmaco veterinario a seguito di conferma di focolaio di
Salmonellosi da S. Enteritidis e Typhimurium nei boiler della specie Gallus gallus**

Provincia di

ASREM – Zona di

N. telefono N. fax

Dirigente del Servizio

Veterinario responsabile

Comune sede dell'azienda

Località

Data conferma

Totale animali presenti in azienda

Unità epidemiologiche e relativa consistenza

N. animali abbattuti (età)

N. animali macellati (età)

Data abbattimento o macellazione

Disinfezioni effettuate

Vaccinazioni effettuate per il ripopolamento di capannoni positivi:
.....

Si allega: esito dell'indagine di laboratorio

ALLEGATO B

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA SALUTE E
ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
Servizio Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare

Dati da trasmettere alla Regione Molise Servizio di Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare a seguito di conferma di focolaio di Salmonellosi da S. Enteritidis e Typhimurium nei boiler della specie Gallus gallus

ASREM – Zona di

N. telefono N. fax

Dirigente del Servizio S.A.....

Veterinario responsabile

Comune sede dell'azienda

Località

Data conferma

Totale animali presenti in azienda

Unità epidemiologiche e relativa consistenza

N. animali abbattuti (età)

N. animali macellati (età)

Data abbattimento o macellazione

Disinfezioni effettuate

Vaccinazioni effettuate per il ripopolamento di capannoni positivi:

Data: _____

timbro e firma

Si allega: esito dell'indagine di laboratorio

Allegato C**REGIONE MOLISE**

DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA SALUTE E ASSISTENZA

SOCIO-SANITARIA

Servizio Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare

**Allegato alla Relazione sull'attività svolta**

Servizio Veterinario – ASReM – Zona di _____							
REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA							
consistenza allevamenti n.capi	Numero allevamenti	Controlli e indagini svolte			n. controlli effettuati	n. campioni effettuati	n. prescrizioni effettuate
Fino a 3.000		1.					
		2.					
		3.					
3.000/5.000		1.					
		2.					
		3.					
5.000/10.000		1.					
		2.					
		3.					
10.000/30.000		1.					
		2.					
		3.					
> 30.000		1.					
		2.					
		3.					
TOTALE							

Allegato 1



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE V DELLE POLITICHE PER LA SALUTE E ASSISTENZA
SOCIO-SANITARIA

Servizio Medicina veterinaria e Sicurezza alimentare

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei polli da carne della specie *Gallus gallus*-2009-2011 – Indirizzi applicativi del programma

LINEE GUIDA PIANO DI AUTOCONTROLLO

(Il presente documento intende fornire una traccia per la stesura del piano di autocontrollo aziendale)

Az. Agr

Codice aziendale.....

ASREM – Servizio Veterinario di competenza

.....

PIANO DI AUTOCONTROLLO

INDICE:

1. Organigramma aziendale e relazione descrittiva delle strutture
2. Descrizione del ciclo produttivo: provenienza degli animali, garanzie sanitarie richieste
3. Alimentazione: fornitore degli alimenti zootecnici, rifornimento idrico
4. Operazioni di pulizia, disinfezione e derattizzazione dei ricoveri, delle attrezzature e degli spazi circostanti l'allevamento; indicazione dei soggetti responsabili dell'organizzazione, esecuzione e verifica.
5. Laboratorio che esegue i controlli microbiologici
6. Gestione documentale
7. Gestione esiti e positività in autocontrollo

1) ORGANIGRAMMA AZIENDALE

Proprietario dell'allevamento:(CF).....

Indirizzo..... Tel.....

Proprietario degli animali:

Indirizzo..... Tel.....

Detentore degli animali:.....

Indirizzo..... Tel.

Responsabile delle operazioni di sanificazione dell'allevamento:

Responsabile esecuzione dei prelievi per controlli microbiologici:

Veterinario aziendale responsabile dell'attuazione del Piano di autocontrollo.

.....

L'azienda ha / non ha un contratto di soccida

DESCRIZIONE DELL'AZIENDA

L'allevamento si trova nel Comune di, in via, ed è costituito da capannoni, identificati con i numeri.....; nei capannoni identificati con i numeri..... sono allevati polli da carne.

Se sono allevati avicoli con diversa destinazione d'uso o altre specie animali specificare specie/categoria produttiva e identificativo capannone/i dove gli animali sono allevati.

I capannoni destinati ai polli da carne hanno la superficie pari a mq. ognuno, per un totale di mq., ed una capienza di n. capi ognuno per un totale di volatili (..... femmine emaschi). *Se il caso specificare per ogni capannone.*

Il numero identificativo dei capannoni non subirà modifiche.

I capannoni costituiscono / non costituiscono unità epidemiologiche distinte

Sono inoltre presenti:

- n.....silos, attigui ai ricoveri;
- una cella di congelamento, avente un volume di deposito di circa..... q.li, per il deposito e mantenimento delle carcasse ad una temperatura di (specificare)_____;
- Locali accessori (breve descrizione): _____

I capannoni sono in muratura, dotati di (*barrare le voci di interesse*).

- di portoni d'ingresso, dotati di serratura, che impediscono l'accesso all'interno
- di piazzola di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali, dotata di un fondo solido, in buone condizioni, lavabile e disinfettabile.
- di reti di protezione antipassero in tutti i capannoni.
- di pavimentazione costituita da cemento, lavabile e disinfettabile.
- impianto automatico di alimentazione ed abbeveraggio;
- impianto di ventilazione.
- impianto di riscaldamento

Inoltre:

- Le aree perimetrali esterne ai ricoveri sono regolarmente mantenute pulite.
- Le attrezzature d'allevamento sono utilizzate esclusivamente per i lavori necessari all'azienda.
- Per le operazioni di pulizia dei ricoveri, delle attrezzature e degli automezzi sono utilizzate attrezzature idonee (specificare)
 - un apparecchio mobile ad alta pressione (idropulitrice) ad acqua calda e fredda, con erogazione del disinfettante.
 - pompa con cisterna

Altro

(specificare) _____

Le visite in allevamento non sono ammesse e le persone autorizzate ad accedere ai locali di allevamento devono obbligatoriamente indossare abiti puliti o indumenti a perdere forniti dall'azienda.

2) CICLO PRODUTTIVO:allevamento del pollo da carne a terra

Riportare informazioni relative alla provenienza degli animali e le garanzie sanitarie richieste

3) ALIMENTAZIONE: fornitore degli alimenti zootecnici, rifornimento idrico

La Ditta, fornisce i mangimi. Il mangime è stivato in silos posti a fianco d'ogni capannone.

Inoltre (barrare i campi di interesse):

Gli automezzi che trasportano mangime sono sottoposti a disinfezione

Ogni entrata è registrata sul registro delle movimentazioni e viene conservata la documentazione relativa all'avvenuta disinfezione in mangimificio, alle bolle di consegna ed i cartellini che riportano la composizione del mangime.

Acqua di bevanda proviene da:

acquedotto

pozzo

Il controllo microbiologico e chimico/fisico dell'acqua viene eseguito con frequenza pari a

4) PULIZIE, DISINFEZIONI, DERATTIZZAZIONI: MODALITA' D'ESECUZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO

Descrivere sinteticamente da chi vengono effettuate le operazioni di pulizia, disinfezione, derattizzazione, modalità e frequenza di esecuzione.

La documentazione comprovante quanto riportato sarà a disposizione dell'Autorità Competente.

Gestione pollina:

Una volta allontanati gli animali dai locali, la pollina è destinata ad:

essere ritirata da _____, regolarmente autorizzato allo smaltimento della pollina.

- essere stoccata in idoneo concimaia per l'uso agronomico
- altro (specificare)

Dal giorno di svuotamento dei locali al giorno di immissione di nuovi volatili viene rispettato un periodo di vuoto di almeno 14 gg

5) LABORATORIO INCARICATO DEI CONTROLLI MICROBIOLOGICI

Per le analisi microbiologiche l'azienda s'avvale del laboratorio _____ tale laboratorio è accreditato e utilizza il seguente metodo di analisi per la ricerca di *Salmonella* spp. Il Responsabile del laboratorio è il Dott.

6) GESTIONE DOCUMENTALE

Nell'azienda sono conservati i seguenti documenti:

- Mod. 4 e bolle di consegna dei pulcini introdotti;
- Bolle e cartellini di ogni consegna del mangime;
- Schede (registro d'allevamento) sulle quali è registrata la mortalità settimanale e progressiva, il consumo di mangime,
- Registro delle movimentazioni in entrata - uscita dall'allevamento;
- Esito dei campioni eseguiti in autocontrollo
- Altro (specificare):

Responsabile della corretta gestione della documentazione è il Sig.

7) GESTIONE ESITI E POSITIVITÀ IN AUTOCONTROLLO

Isolamento di *Salmonella Enteritidis* o *Typhimurium* in autocontrollo

Il veterinario riconosciuto e/o il titolare dell'allevamento comunicheranno immediatamente per vie brevi e poi per iscritto (FAX), al Servizio Veterinario competente, il sierotipo di *Salmonella* isolato in modo tale che l'Autorità Competente possa procedere con i controlli ufficiali.

Sarà vietata la movimentazione di animali dall'allevamento dal momento del ricevimento dell'esito positivo. Verranno inoltre applicate le seguenti misure per evitare o limitare la diffusione dell'infezione:

In seguito a conferma di positività il veterinario riconosciuto e/o il titolare dell'allevamento si impegneranno a collaborare con il veterinario ufficiale all'esecuzione di una accurata indagine epidemiologica.

Il veterinario riconosciuto e/o il titolare dell'allevamento si impegna ad archiviare e a comunicare tutti gli esiti dei campioni eseguiti in autocontrollo all'Autorità competente con la seguente modalità e frequenza concordata con l'Autorità Competente stessa

Dichiarazione di impegno

Tutti i punti e le procedure descritte sono atti a prevenire le infezioni da salmonella. Essi sono periodicamente verificati nella loro efficienza.

In considerazione di quanto sopra il Dott. quale veterinario responsabile del piano d'autocontrollo di quest'azienda e l'allevatore il Sig. s'impegnano ad applicare il piano di autocontrollo.

Il Veterinario responsabile